

CIRCOLARE N. 2
15 GENNAIO 2007

Semplificazioni in materia di compilazione e presentazione dei modelli INTRASTAT

© Copyright 2007 Acerbi & Associati®

Dal 1 gennaio 2007 entrano in vigore per tutti i contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie, le semplificazioni in materia di compilazione e presentazione dei modelli INTRASTAT, emanate dal Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero delle Finanze con il **decreto 20 dicembre 2006**, pubblicato nella G.U. 30 dicembre 2006 n. 302.

La nuova disposizione, recependo i Regolamenti CE n. 638-1982/2004, rimodula e armonizza le soglie relative all'indicazione dei dati statistici, alle condizioni di consegna e alla modalità di trasporto negli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, e ridefinisce i criteri di presentazioni degli elenchi INTRASTAT, al fine di contrastare efficacemente fenomeni di frode.

Inoltre prevede una preventiva autorizzazione per l'applicazione, in materia statistica, dei benefici applicabili agli impianti industriali (art. 15 del Regolamento CE n. 1982/2004), nonché una proroga dei termini di presentazione degli elenchi riepilogativi inviati tramite il servizio telematico doganale (EDI – Eletronic Data Interchange).

Le semplificazioni riguardano gli scambi intracomunitari realizzati dal mese di gennaio 2007, con la conseguenza che, per gli operatori che presentano i modelli con cadenza mensile, le novità si rifletteranno dall'adempimento dichiarativo del 20 febbraio 2007 (art. 3 del decreto 20 dicembre 2006).

Le novità del Decreto 20 dicembre 2006

1. Nuove soglie relative all'indicazione dei dati statistici ed alla periodicità della presentazione degli elenchi INTRASTAT.

1.1. Nuove soglie relative all'indicazione dei dati statistici

L'art. 1 del decreto dispone l'innalzamento e il coordinamento delle soglie che rendono obbligatoria, negli elenchi riepilogativi mensili, l'indicazione dei dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna e alle modalità di trasporto.

In particolare, sono tenuti all'indicazione del valore statistico, delle condizioni di consegna e delle modalità di trasporto:

- per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività relativa agli scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso un **valore annuo delle spedizioni superiore ad euro 20.000 000,00**;
- per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività relativa agli scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso un **valore annuo degli arrivi superiore ad euro 20.000.000,00**.

Sono stati quindi aumentati i due importi sia per gli acquisti che per le vendite a valere dall'anno 2007. Si ricorda che il sistema attuale prevede, in via presuntiva in sede di inizio attività, quali soglie per l'esonero dagli obblighi di segnalazione di cui sopra 10.000.000,00 euro per le cessioni e per gli acquisti, limiti vigenti fino al 31 dicembre 2006 (quindi anche per gli elenchi che si andranno a presentare entro il prossimo 20 gennaio 2007). La tabella che segue riepiloga le nuove regole.

tipologia	importo spedizioni/arrivi	Periodicità	dati statistici obbligatori
modelli Intrastat riepilogativi delle cessioni e degli acquisti	valore superiore ad euro 20.000.000,00	Mensile	1) valore statistico 2) condizioni di consegna 3) modalità di trasporto

1.2 Nuove soglie per la determinazione della periodicità di presentazione degli elenchi Intrastat

Il decreto 20 dicembre 2006 in oggetto ridefinisce (per gli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall'anno 2007) anche i limiti di cui agli artt. 3 e 6 del D.M. 27 ottobre 2000 relativi alle soglie che determinano la periodicità di presentazione degli elenchi Intrastat e gli stessi termini di presentazione, riepilogati dalla tabella che segue:

cessioni intracomunitarie (modelli intra 1)		
ammontare cessioni realizzate nell'anno precedente, o presunte per l'anno in corso nel caso di inizio attività	periodicità di presentazione dei modelli Intrastat	termine di presentazione
oltre 250.000,00 euro	Mensile	entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento (proroga di 5gg. in caso di utilizzo dell'EDI).
tra 40.000,00 e 250.000,00 euro	Trimestrale	entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (proroga di 5gg. in caso di utilizzo dell'EDI).
fino a 40.000,00 euro	Annuale	entro il giorno 31 del mese successivo all'anno di riferimento (proroga di 5gg. in caso di utilizzo dell'EDI).

acquisti intracomunitari (modelli intra 2)		
ammontare acquisti realizzati nell'anno precedente, o presunti per l'anno in corso nel caso di inizio attività	periodicità di presentazione dei modelli Intrastat	termine di presentazione
oltre 180.000,00 euro	Mensile	entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento (proroga di 5gg. in caso di utilizzo dell'EDI).
fino a 180.000,00 euro	Annuale	entro il giorno 31 del mese successivo all'anno di riferimento (proroga di 5gg. in caso di utilizzo dell'EDI).

Si ritiene di rammentare che con il D.P.R. 14 luglio 2004 n. 190 pubblicato nella G.U. n. 178 del 31 luglio 2004 è stata disposta in via definitiva la **proroga dei termini** di presentazione dei modelli **INTRASTAT** relativi al mese di luglio, in scadenza il 20 agosto, al **6 settembre**, per cui il **6 settembre diventa un termine fisso di presentazione per i modelli INTRASTAT in scadenza il 20 agosto.**

Si ricorda ancora una volta che la cadenza dei due elenchi è **autonoma**, nel senso che i modelli vanno presentati con la periodicità propria secondo le singole soglie previste per le operazioni di cessione ovvero di acquisto intracomunitario.

La periodicità di presentazione degli elenchi varia se i **limiti** suddetti vengono superati nel corso dell'anno.

Più precisamente per le **cessioni intracomunitarie (modelli Intra 1):**

- in caso di superamento delle soglie di 40.000,00 euro o di 250.000,00 euro nel corso dell'anno, gli operatori sono tenuti a presentare gli elenchi con cadenza, rispettivamente, trimestrale o mensile a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. In questa evenienza gli operatori sono tenuti, contestualmente al primo elenco presentato con la nuova cadenza, alla presentazione di un elenco contenente le cessioni effettuate nei mesi precedenti.

Per gli **acquisti intracomunitari (modelli Intra 2)**:

- in caso di superamento della soglia di 180.000,00 euro nel corso dell'anno, gli operatori sono tenuti a presentare gli elenchi con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. In questa evenienza gli operatori sono tenuti contestualmente al primo elenco presentato con la nuova cadenza, alla presentazione di un elenco contenente gli acquisti effettuati nei mesi precedenti.

Inoltre, si ricorda che gli operatori hanno in ogni caso la facoltà di presentare gli elenchi mensilmente anche qualora la naturale scadenza sia trimestrale od annuale, ovvero di presentarli trimestralmente ancorché siano soggetti all'obbligo di presentazione annuale (C.M. 5 agosto 2004 n. 39).

Il Ministero delle Finanze ha precisato, a questo proposito, con C.M. 12 marzo 1999 n. 60/D che, nel caso in cui il soggetto obbligato alla presentazione annuale opti per la periodicità trimestrale o mensile ovvero che il soggetto obbligato alla presentazione trimestrale opti per la presentazione mensile, *"ai fini della compilazione del campo del frontespizio del modello Intra relativo all'indicazione del «Tipo di riepilogo» dovrà essere portata la lettera (M) o (T) corrispondente alla periodicità dallo stesso prescelta e non a quella che sarebbe stata dovuta in relazione al volume delle cessioni o degli acquisti intracomunitari realmente effettuati"* e che *"... l'opzione di cui sopra è tuttavia vincolante per il soggetto di imposta almeno per l'intero anno solare di riferimento in cui essa viene esercitata"*.

La circolare chiarisce anche che nel caso in cui gli elenchi vengano opzionalmente presentati con cadenza mensile, dovranno essere indicati sia i dati di interesse fiscale che quelli di interesse statistico riferiti alle cessioni e agli acquisti che vengono riepilogati, se obbligatori. Se invece, sempre con riguardo ad un soggetto che opzionalmente presenta i modelli con periodicità mensile, i beni sono inviati o ricevuti con obbligo di rilevazione solo statistica (ad esempio per le lavorazioni intracomunitarie), non va compilato il modello.

La citata circolare ha anche precisato che non è necessario presentare gli elenchi nel caso in cui, nel periodo di riferimento, non siano state effettuate operazioni di scambio con paesi membri della UE.

La presentazione avviene presso gli uffici doganali abilitati (circostrizioni doganali e alcuni uffici doganali distaccati), a mano o tramite raccomandata e su supporto cartaceo o magnetico o per via telematica attraverso il **sistema EDI (Electronic Data Interchange)** e dopo aver stipulato apposita convenzione con il Dipartimento Doganale. In quest'ultimo caso i **termini di presentazione** (si veda tabella) **vengo prorogati di cinque giorni rispetto alle scadenze ordinarie**. Gli uffici doganali devono essere quelli territorialmente competenti in relazione all'ambito circoscrizionale nel quale è situata la residenza, il domicilio o la sede legale del contribuente o del soggetto delegato alla sottoscrizione. La Circolare ministeriale n. 39/40 del 5 febbraio 1993 prevede la facoltà di presentare elenchi riepilogativi separati per ciascuna filiale o stabilimento della stessa impresa.

Per quanto riguarda le scadenze per la presentazione che cadono in giorni **festivi**, la C.M. n. 60/D/1999 richiama gli artt. 1187 e 2963 del codice civile in base ai quali tutte le scadenze che cadono in giorni festivi sono prorogate di diritto al giorno seguente non festivo. I giorni festivi agli effetti civili sono stabiliti dalle Leggi n. 260 del 27 maggio 1949, n. 132 del 4 marzo 1958 e n. 54 del 5 marzo 1977; rileviamo che il sabato, alla luce delle norme soprariportate, non è considerato festivo (a differenza di quanto avviene ad esempio nella normativa fiscale relativa a scadenze per pagamenti e presentazione di dichiarazioni fiscali). **Pertanto, se il giorno 20 di scadenza ordinaria, ovvero il giorno 6 settembre per i modelli INTRASTAT relativi alle operazioni di luglio, cade di sabato il termine ultimo di presentazione degli elenchi INTRASTAT è il sabato stesso.**

2. Compilazione Elenchi INTRASTAT

L'art. 3 del Decreto 20 dicembre 2006 modifica le istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi Intrastat. Nell' Allegato n. 7 del D.M. 27 ottobre 2000 la **tabella A contenente l'elenco degli Stati Membri dell'Unione Europea ed i relativi codici IVA viene integrata con i nominativi ed i dati dei nuovi Paesi facenti parte dell'Unione Europea dal 1 gennaio 2007 (Romania e Bulgaria).**

Tabella A *Paesi membri dell'Unione europea*

<i>codice ISO</i>	<i>stato membro</i>	<i>n. caratteri codice I.V.A.</i>
AT	Austria	9
BE	Belgio	9
BG	Bulgaria	9 ovvero 10
CY	Cipro	9
DK	Danimarca	8
EE	Estonia	9
DE	Germania	9
EL	Grecia	9
FI	Finlandia	8
FR	Francia	11
GB	Gran Bretagna	5 ovvero 9 ovvero 12
IE	Irlanda	8
IT	Italia	11
LV	Lettonia	11
LT	Lituania	9 ovvero 12
LU	Lussemburgo	8
MT	Malta	8
NL	Olanda	12
PL	Polonia	10
PT	Portogallo	9
CZ	Repubblica Ceca	8 ovvero 9 ovvero 10
SK	Repubblica Slovacca	9 ovvero 10
RO	Romania	10
SI	Slovenia	8
ES	Spagna	9
SE	Svezia	12
HU	Ungheria	8